



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 275

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 12/DDL del 2 luglio 2024)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE,
POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED
ENERGIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 luglio 2024.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED ENERGIA

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia e si compone di n. 15 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.

Il Capo I si compone di n. 3 articoli concernenti interventi in materia di agricoltura. L'articolo 1, introduce il comma 2 bis all'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994" il quale prevede l'approvazione dei Piani e Programmi cofinanziati dai fondi europei direttamente da parte della Giunta regionale e il coinvolgimento della Commissione consiliare competente in sede di parere. Con l'inserimento del comma 2 bis, al fine di limitare la numerosità dei passaggi consultivi relativi agli atti esecutivi e l'impatto sui tempi di adozione dei provvedimenti attuativi della Programmazione, si propone che, nei casi in cui la Giunta regionale adotti provvedimenti che replicano atti sui quali la Commissione consiliare ha già espresso il proprio parere, la Giunta regionale non sottoponga nuovamente all'esame della Commissione l'atto ma ne dia comunicazione. L'articolo 2 introduce il comma 1 bis all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" al fine di equiparare gli istituti professionali del settore agrario agli imprenditori agricoli per garantire a queste entità didattiche l'accesso ai finanziamenti previsti per il settore agricolo e forestale. Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" autorizzando la Giunta regionale, nei casi in cui l'attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari venga svolta con personale regionale, ad acquistare i beni e i servizi necessari alla realizzazione di detta attività.

Il Capo II si compone di n. 5 articoli concernenti modifiche alla legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

L'articolo 4 modifica l'articolo 1 della legge in argomento, al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nella normativa nazionale.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 12 del 2017 e prevede che per le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale delle associazioni enogastronomiche sia necessaria anche l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che tali associazioni, all'interno del proprio statuto, prevedano come principale finalità la valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli e che, per le nuove iscrizioni, sia necessario riportare nella denominazione dell'associazione, i riferimenti di uno o più prodotti a denominazione DOP o IGP o tradizionali. L'articolo 6 apporta delle modifiche all'articolo 4 della legge, individuando tra i documenti a corredo della domanda di iscrizione al registro regionale, la copia dei bilanci degli ultimi due anni. Inoltre, viene previsto che il mancato invio entro il 31 marzo di ogni anno della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma unitamente all'autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale, comporti la cancellazione da tale registro. Infine, viene previsto che le singole associazioni possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 5 della legge per ragioni di coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti.

Infine, l'articolo 8 introduce una norma transitoria, la quale prevede la cancellazione dal registro regionale di tutte le associazioni già iscritte, se entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si adeguino alle disposizioni previste dal c.d. Codice del Terzo Settore.

Il Capo III interviene in materia di politiche forestali, con l'articolo 9, che apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", volte ad istituire un apposito tavolo di filiera specifico per il settore forestale, nominato "Tavolo filiere forestali" e l'articolo 10, che modifica l'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", per adeguare la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale alle nuove disposizioni statali sopravvenute classificando le stesse in viabilità principale, viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporanei in coerenza con le disposizioni attuative del Testo Unico per le foreste e le filiere forestali di cui al decreto-legislativo 34 del 2018.

Il Capo IV introduce una disposizione finalizzata alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese introducendo una disposizione normativa volta a razionalizzare gli adempimenti connessi alla comunicazione di cessazione dell'attività, nonché di ulteriori adempimenti oggetto di obbligo di denuncia all'ufficio del registro delle imprese, in attuazione del principio europeo del "once only", demandando alle amministrazioni coinvolte lo scambio automatico delle informazioni comunicate dalle imprese.

Il Capo V interviene in materia di energia, con gli articoli 12 e 13, apportando, rispettivamente alcune modifiche agli articoli 42 e 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". In particolare, la sostituzione del comma 2 bis dell'articolo 42 della lr 11/2001 ha lo scopo di mantenere in capo alla Regione, anche dopo l'approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all'autorizzazione,

all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. Il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione si rende necessario in quanto, trattandosi di procedure particolarmente complesse e di grande impatto territoriale con rilevanti ricadute anche a livello organizzativo e gestionale, vi è la necessità di assicurare una efficace azione amministrativa che richiede una elevata specializzazione ed una visione d'insieme, essenziale per gestire le correlate esigenze, anche ambientali, nel rispetto degli indirizzi strategici nazionali sulla materia. Mentre, i nuovi commi 2 ter e 2 quater del citato articolo 42 sono finalizzati, il primo, a confermare, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 3/2000, l'attuale assetto di competenze in capo alla regione ed alle province con riferimento agli impianti che producono energia da rifiuti, adeguando inoltre i richiami normativi regionali alla normativa nazionale in materia; il secondo a ribadire che fino all'aggiornamento del PER i direttori competenti per area continuano ad esercitare le funzioni sugli impianti sotto i 300 MW.

La necessità di fare salva, all'art. 13, comma 1, la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale, deriva dal fatto che, per la tipologia di impianti in argomento, in luogo della Autorizzazione Unica regionale possono trovare applicazione, laddove ne sussistano i requisiti, molteplici procedure semplificate, di competenza comunale.

L'articolo 13, di modifica l'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" mantiene in capo alle province la competenza all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fossile.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI, con due disposizioni finali: l'articolo 14 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 15 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ED ENERGIA

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", è aggiunto il seguente:

"2 bis. I provvedimenti che replicano atti sui quali la Commissione consiliare competente ha già espresso il proprio parere, vengono comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione, senza la necessità di acquisire ulteriore parere."

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione ADG FEASR)

Relazione

La legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 disciplinava la pianificazione e l'azione regionale in materia agricola e forestale. La legge è stata in gran parte progressivamente abrogata negli anni a seguito dell'evoluzione normativa nazionale ed europea. In particolare, l'articolo 37 della legge regionale 1/1991 prevede l'approvazione dei Piani e Programmi cofinanziati dai fondi europei direttamente da parte della Giunta regionale e il coinvolgimento della Commissione Consiliare competente in sede di parere ai provvedimenti attuativi. Con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'unione europea", il Consiglio ha ridefinito le modalità di partecipazione della Regione alla Programmazione delle politiche europee, distinguendo i ruoli del Consiglio e della Giunta, prevedendo in capo al Consiglio regionale l'approvazione dei Programmi operativi e delle modifiche strategiche e individuando le modalità con le quali la Giunta informa annualmente il Consiglio sull'attuazione.

L'applicazione combinata della legge 26/2011 con il sopravvissuto articolo 37 della legge 1/1991 sottopone gli atti relativi ai finanziamenti in materia agricola e forestale a plurimi passaggi in Commissione consiliare e in Consiglio regionale: per l'approvazione/modifica dei Programmi, per l'approvazione dei rapporti annuali di attuazione (Rapporto Affari Europei), per l'acquisizione del parere sui criteri di selezione da applicare e sui bandi, atti esecutivi dei Programmi. Al fine di limitare la numerosità dei passaggi consultivi relativi agli atti esecutivi e l'impatto sui tempi di adozione dei provvedimenti attuativi della Programmazione – Programmi già esaminati e approvati dal Consiglio - si propone l'inserimento del comma che prevede che, nel caso di repliche, la Giunta regionale non sottoponga nuovamente all'esame della Commissione consiliare competente l'atto ma ne dia comunicazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Art. 37 - Adeguamento alla normativa comunitaria.

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 2 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, n. 1, come da ultimo modificato dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 "Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni", è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni unionali, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto."

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Agroalimentare)

Relazione

Il settore agricolo, forestale ed agroindustriale della Regione del Veneto è fondato su un sistema produttivo di qualità che basa il suo successo sulla capacità di recepire ed applicare l'innovazione per garantire uno standard di prodotto elevato, limitando i costi di produzione e le esternalità al fine di una sostenibilità del comparto.

Ciò è dimostrabile attraverso la costante attenzione delle politiche di sviluppo rurale verso i giovani e il loro inserimento in ambito imprenditoriale e l'applicazione della innovazione, sia come azioni di sperimentazione condivisa tra mondo della ricerca e sistema produttivo, sia come tipologie di investimento sovvenzionabili, in campo agricolo e agroindustriale. Peraltro, le politiche di innovazione passano anche attraverso lo sviluppo del sistema della conoscenza e del trasferimento delle innovazioni ai produttori, sistema definito dalle politiche di sviluppo rurale europee come Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). In tale quadro, quindi, rileva l'azione delle istituzioni scolastiche del settore agrario quale parte del sistema di trasferimento delle conoscenze e funzionale a preparare i giovani alla professione di imprenditore agricolo; per tale motivi, con l'introduzione di questo comma viene garantito alle entità didattiche operanti nel settore agricolo e forestale in Veneto l'accesso agli interventi di aiuto agli investimenti allo scopo di promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione delle attrezzature e strutture delle aziende agricole annesse.

Riferimenti normativi

"Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". Art. 18 – Beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.

Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo."

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Agroalimentare)

Relazione

Negli ultimi anni è emersa la necessità di svolgere controlli in relazione al “Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati -” che sono stati svolti nel corso del 2023 direttamente dal personale dipendente della Direzione Agroalimentare. Infatti fermo restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, per le attività di vigilanza e prelievo di campioni, secondo le indicazioni previste dal Piano generale, la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare si avvale dei 2 ispettori nominati per la Regione del Veneto con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 64 del 7 febbraio 2023 e iscritti nel registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, in forza presso la Direzione Agroalimentare. Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni sono poi eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni. Risulta pertanto necessario aggiornare la norma relativa alle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, permettendo l’acquisto di materiale necessario al prelievo e conservazione dei campioni nonché dell’effettuazioni delle analisi di laboratorio.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”. Art. 3 - Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 4 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, le parole: “*tutela e*” sono soppresse.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Promozione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.

2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio

Art. 5 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *“Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5,”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Regione riconosce ai sensi della presente legge”;*

b) la lettera a) la parola *“fine”* è sostituita dalla seguente: *“scopo”;*

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) siano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117” Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni e integrazioni;”;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012” o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’”Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali” del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;”;

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) riportino, nella denominazione dell’associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l’uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell’ente di riferimento.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell’articolo 5.”.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Promozione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

Art. 2 - Requisiti delle associazioni.

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;

c) rispettino i requisiti previsti dall’ articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” ;

- d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;
- e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. All'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni.";

b) al comma 3, le parole: *"31 marzo"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 giugno"* e dopo le parole: *"permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale"* sono inserite le seguenti: *"di cui all'articolo 3"*;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) del territorio regionale.".

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Promozione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

Art. 4 – Modalità di iscrizione nel registro regionale.

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.

2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro regionale.

5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"degli enti locali e"* sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) del territorio regionale.”.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Promozione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

Art. 5 – Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico.

1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:

- a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
- b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.

Art. 8 - Norme transitorie.

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le associazioni già iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni e integrazioni, pena la cancellazione dal medesimo registro.

2. Con provvedimento della Struttura regionale competente sono concesse eventuali proroghe al termine di cui al comma 1 motivate da cause di forza maggiore.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Promozione)

Relazione

La legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 promuove il ruolo delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul territorio Veneto attraverso il loro riconoscimento e l’iscrizione nel registro regionale, al fine della valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. La legge n. 12 del 10 maggio 2017 definisce i requisiti e le modalità per il “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche” operanti sul territorio regionale. La Giunta Regionale, sulla base di specifici progetti presentati dalle Associazioni enogastronomiche, può favorire iniziative che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza dei prodotti e dell’enogastronomia dei territori regionali. Attualmente sono state riconosciute n. 10 associazioni, alcune caratterizzate da elevata dinamicità altre invece con attività più limitata. Con la riforma del Terzo settore, introdotta con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e l’istituzione del RUNTS -Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene modificata la normativa nazionale che riguarda le organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali ricadono anche le associazioni enogastronomiche. Alcuni adeguamenti sono inoltre apportati in relazione al recente regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”. Al fine di conformare la legge regionale n.12 del 10 maggio 2017 alla nuova normativa nazionale, vengono pertanto adeguati i requisiti per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni enogastronomiche nonché i riferimenti alle normative regionali, nazionali e dell’Unione Europea, attualmente vigenti.

Le modifiche al testo della legge riguardano pertanto i seguenti aspetti.

L’articolo 5 adegua i termini alle normative nazionali vigenti che riservano le azioni di tutela ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. L’articolo 6,

oltre a coordinamenti di testo alle modifiche apportate, adegua i requisiti per le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale, prevedendo che le stesse siano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre viene specificato che tali associazioni, all'interno del proprio statuto, prevedano come principale finalità la valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al Regolamento (UE) n.1143/2024, o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali del Veneto, di cui al Decreto legislativo n. 173/1998, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate. Viene inoltre prevista, per le nuove iscrizioni, la necessità di riportare nella denominazione dell'associazione, i riferimenti di uno o più prodotti a denominazione DOP o IGP o tradizionali; in caso di prodotti DOP e IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dall'ente di riferimento.

L'articolo 7, oltre all'adeguamento del testo alle modifiche apportate ai diversi articoli, prevede, tra i documenti da presentare nella domanda di iscrizione al registro regionale, la copia dei bilanci degli ultimi due anni. Vengono inoltre adeguati, alle disposizioni previste per le Associazioni iscritte al RUNTS, i termini previsti per la trasmissione alla Giunta regionale della documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n.12, nonché i requisiti per le associazioni che intendono associarsi tra di loro.

L'articolo 8, prevede adeguamenti del testo in relazione alle modifiche apportate agli articoli precedenti.

L'Articolo 9 - Norma transitoria prevede che, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni già riconosciute siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la cancellazione dal registro regionale.

CAPO III - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della legge regionale 06 dicembre 2016, n. 26 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "e *"Tavolo agroalimentare"*" sono sostituite dalle seguenti: ", *"Tavolo agroalimentare"* e *"Tavolo filiere forestali"*";

b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"b bis) "Tavolo filiere forestali", per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;

2) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) un rappresentante designato dall'UNCCEM;

6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;

7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

- 8) *un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;*
- 9) *un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- 10) *un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali;*
- 11) *un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- 12) *qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.*
- b ter) Ciascun partecipante al "Tavolo filiere forestali" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno."*

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali)

Relazione

Secondo quanto disposto dalla Strategia Forestale Nazionale, di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 34/2028 "Testo unico per le foreste e filiere forestali", adottata con DM MIPAAF 23 dicembre 2021, all'Azione Strumentale 4 - Consultazione e coordinamento dei portatori di interesse - al fine di promuovere la sensibilizzazione e la conoscenza e quindi migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali, il coordinamento territoriale e settoriale, e l'attuazione delle politiche di indirizzo per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, si evidenzia la necessità di coinvolgere maggiormente i portatori di interesse economici e sociali, al fine di poter concordare politiche settoriali e territoriali efficaci.

L'istituzione di specifici tavoli di settore o di filiera da parte delle regioni trova raccomandazione anche al comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo sopra menzionato, in quanto solo attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse locali, è possibile promuovere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del patrimonio forestale regionale.

A tal fine si propone l'integrazione del vigente articolo 3 della L.R. n. 32/1999, rubricato "Comitato regionale per la consultazione in agricoltura", prevedendo l'istituzione di un apposito tavolo di filiera specifico per il settore forestale, nominato "Tavolo filiere forestali".

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo". Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire, con espressione di parere, a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come "Tavolo verde" e "Tavolo agroalimentare":

a) "Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 10 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1. L’articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

“Art. 26 - Realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale.

1. La Regione promuove, in coerenza con l’articolo 9 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere ad essa connesse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo-pastorale, favorire gli interventi di protezione civile, anche a finalità di antincendio boschivo ed altri interventi di pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.

2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale e silvo-pastorale, i cui parametri dimensionali e le caratteristiche tecnico-costruttive sono definiti in coerenza con le disposizioni attuative di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34 del 2018, è classificata in:

a) viabilità principale, caratterizzata da una rete permanente di strade e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;

b) viabilità secondaria, caratterizzata da una rete permanente di piste e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;

c) tracciati di uso ed allestimento temporanei, comprese le linee di avvallamento naturali ed artificiali e le linee di esbosco aeree temporanee.

3. La realizzazione e l’installazione dei tracciati di uso ed allestimento temporanei sono autorizzati dall’autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati, di cui all’articolo 23, comma 4.

4. *Per l'installazione delle vie aeree di esbosco che possono costituire motivi di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità, sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 "Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" e successive modificazioni e integrazioni."*

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali)

Relazione

L'articolo 26 della L.R. 52/1978 risente della sua datazione e non tiene conto degli aggiornamenti normativi declinati nel D.lgs. 34/2018, Testo Unico per le foreste e filiere forestali, e nel DM MIPAAF del 28/10/2021 "Criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".

La seguente proposta sostituisce interamente il vigente articolo 26, formulando un testo più chiaro e proponendo la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale in conformità alle nuove linee guida ministeriali.

La proposta tiene, inoltre, conto di quanto declinato all'articolo 4 della Legge Forestale Regionale, recentemente modificato dalla L.R. 25 giugno 2021, n. 17, e agli articoli 36 e 37 delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, in merito all'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, tra i quali vanno ricompresi i progetti di viabilità principale e secondaria.

Vengono invece dettagliati alcuni aspetti autorizzativi relativi ai tracciati di uso e allestimento temporanei, che vengono sempre autorizzati in relazione a progetti di taglio regolarmente approvati, nonché alle vie di esbosco aeree, che superando l'altezza degli alberi possono intralciare il volo aereo, conformandosi a quanto già declinato agli articoli 33 e 34 delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale". Art. 26

Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo.

Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.

I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.

Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

CAPO IV - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell'attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” nonché la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, sono effettuati in un’unica modalità tramite la presentazione all’ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.

3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

- a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell’interessato sia all’ufficio del registro delle imprese che al SUAP;
- b) l’elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all’ufficio del registro delle imprese.

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria– Direzione Industria)

Relazione

Con la presente proposta si adottano disposizioni di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese introducendo una disposizione normativa volta a razionalizzare gli adempimenti connessi alla comunicazione di cessazione dell’attività, nonché di ulteriori adempimenti oggetto di obbligo di denuncia all’ufficio del registro delle imprese, in attuazione del principio europeo del “once only”, demandando alle amministrazioni coinvolte lo scambio automatico delle informazioni comunicate dalle imprese.

La disposizione prevede l’eliminazione del doppio adempimento relativo alla comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente, nonché all’ufficio del registro delle imprese presso la camera di Commercio competente. L’impresa assolverà all’obbligo di comunicazione al SUAP, previsto dalle diverse disposizioni normative di settore, con la sola comunicazione al predetto ufficio del registro delle imprese.

Il comma 2 stabilisce che la comunicazione delle informazioni avverrà attraverso l’attivazione di un flusso automatico di interoperabilità, dalla camera di commercio al SUAP e alle altre amministrazioni competenti.

Il comma 3 prevede che le disposizioni attuative vengano approvate dalla Giunta regionale, d’intesa con le camere di commercio del Veneto, entro 180 giorni dall’entra in vigore della disposizione normativa.

La presente proposta si pone in coerenza con interventi normativi già assunti in tal senso da altre Regioni, quali la Lombardia, ed è frutto di una sollecitazione in tal senso da parte delle camere di commercio e dei comuni.

La disposizione, infine, comporta il superamento del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni statali e regionali di settore in caso di omessa comunicazione al SUAP di cessazione dell’attività.

CAPO V - Disposizioni in materia di energia

Art. 12 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Il comma 2 bis dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"2 bis. La Regione esercita le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L'autorizzazione unica, è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"2 ter. Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, dall' articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall' articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, la citata autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2 quater. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente."

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria– Direzione Ricerca e Innovazione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;
- e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla

titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

c) progetti dimostrativi;

d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»" e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.

Art. 13 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l'articolo 42, comma 2 ter, della presente legge."

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria- Direzione Ricerca e Innovazione)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 44 - Funzioni delle Province.

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

- a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall' articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall' articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;
 - c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- 2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.

Relazione

Secondo la normativa vigente, ai sensi del combinato disposto dell'attuale art. 42 co. 2 bis e dell'art. 44 co. 2 lett. b) della legge regionale n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano Energetico Regionale, le funzioni relative all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW cesseranno di essere esercitate dalla Giunta Regionale e saranno esercitate dalle Province-Città Metropolitana. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del art. 31 co. 2 del D. Lgs. n. 112/1998, tra le quali è compresa l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, dovranno essere esercitate nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal PER.

In considerazione del fatto che, nei prossimi mesi, il Nuovo Piano Energetico Regionale verrà trasmesso al Consiglio regionale per il prosieguo dell'iter di approvazione, si propone la modifica della L.R. 11/2001 al fine di garantire in capo alla Regione il mantenimento delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW, con riferimento agli impianti a fonti rinnovabili.

Viene pertanto modificata la lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, limitandolo ai soli impianti di produzione energia da fonti fossili.

Con riferimento agli impianti che producono energia da rifiuti, la disposizione della lettera

b) del comma 2 dell'articolo 44 viene riproposta e contestualmente modificata in ragione delle intervenute disposizioni normative di cui al D.Lgs 152/2006, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs 22/1997, ed al D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tal fine, si inseriscono all'articolo 42 un comma 2 ter che conferma che le funzioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio di impianti che producono energia da rifiuti che restano disciplinate dalla L.R 4/2016 dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile, il provvedimento viene acquisito nel procedimento ai sensi del D.Lgs. 387/2003, ed un comma 2 quater che mantiene in capo alla Regione la competenza all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti fossili, inferiori a 300 MW, fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo piano energetico regionale.

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura	4
Art. 1 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994" ..	4
Art. 2 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"	5
Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"	5
CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare	6
Art. 4 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche"	6
Art. 5 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche"	6
Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche"	8
Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche"	8
Art. 8 - Norme transitorie	9
CAPO III - Disposizioni in materia di politiche forestali	10
Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo"	10
Art. 10 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"	12
CAPO IV - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese	13
Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	13
CAPO V - Disposizioni in materia di energia	14
Art. 12 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"	15
Art. 13 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"	16
CAPO VI - Disposizioni finali	17
Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria	17
Art. 15 - Entrata in vigore	18